



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Modifiche al decreto ministeriale 27 settembre 2023, n. 525633, recante: «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori “ortofrutticoli” e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)»”.

Repertorio atti n. 160/CSR del 1° ottobre 2026.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 1° ottobre 2026:

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)” e, in particolare, l'articolo 4, comma 3, il quale prevede che “il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative e, secondo criteri obiettivi, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale”;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2025/2649 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda il sistema di condizionalità, i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, i tipi di intervento in determinati



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

settori, lo sviluppo rurale e le relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda la sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione, i controlli e le sanzioni;

VISTO il regolamento (UE) 2026/1739 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 luglio 2026, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2026/177 della Commissione, del 21 gennaio 2026, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/126 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTA la decisione di esecuzione C (2022) 8645 *final* del 2 dicembre 2022, con la quale la Commissione europea ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

VISTE la decisione di esecuzione C (2023) 6990 *final* del 23 ottobre 2023, la decisione di esecuzione C (2024) 6849 *final* del 30 settembre 2024, la decisione di esecuzione C (2024) 8662 *final* dell'11 dicembre 2024, la decisione di esecuzione C (2025) 3805 *final* del 18 giugno 2025, la decisione di esecuzione C (2025) 8022 *final* del 27 novembre 2025 e la decisione di esecuzione C (2026) 745 *final* dell'11 febbraio 2026 e la decisione di esecuzione C (2026) 4735 *final* del 10 luglio 2026, con le quali la Commissione europea ha approvato le modifiche del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il decreto 27 settembre 2023, n. 525633, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)»;

VISTA la nota prot. n. 476488 del 16 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17049, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso lo schema di decreto in titolo, corredato della relazione illustrativa e della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

relazione tecnica, rappresentando la necessità di sottoporlo all'esame di questa Conferenza, per l'acquisizione della prescritta intesa, nella prima riunione utile, considerata l'esigenza delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni di presentare le domande di modifica dei programmi operativi entro il 20 ottobre 2026;

VISTA la nota prot. DAR n. 17075 del 17 settembre 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 23 settembre 2026;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 1° ottobre 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sullo schema di decreto in titolo, con la forte raccomandazione riportata nel documento trasmesso, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste ha rappresentato che le richieste formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano saranno accolte in sede di emanazione del decreto ministeriale in titolo;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Modifiche al decreto ministeriale 27 settembre 2023, n. 525633, recante: «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori "ortofrutticoli" e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi previsti dall'intervento settoriale ortofrutticoli del Piano strategico della PAC (PSP)»".

Il Segretario

Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da:

PAOLA D'AVENA

Il Presidente

Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da:

ROBERTO CALDEROLI

01/10/2026



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/129/SR08/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE, RECANTE "MODIFICHE AL DECRETO MINISTERIALE 27
SETTEMBRE 2023, N. 525633, RECANTE: «DISPOSIZIONI NAZIONALI IN
MATERIA DI RICONOSCIMENTO E CONTROLLO DELLE
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI "ORTOFRUTTICOLI" E LORO
ASSOCIAZIONI, DI FONDI DI ESERCIZIO E PROGRAMMI OPERATIVI
PREVISTI DALL'INTERVENTO SETTORIALE ORTOFRUTTICOLI DEL
PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP)»**

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Punto 8) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza esprime la propria Intesa sul provvedimento in esame, formulando due emendamenti e una richiesta. In particolare, la Conferenza raccomanda con forza l'accoglimento dell'emendamento n. 2 all'articolo 1.1, lettera h) del provvedimento.

Proposte emendamento

1. Proposta sostitutiva: articolo 1.1, lettera e)

All'articolo 1, comma 1, la seguente lettera e) "all'allegato I, Capitolo 10, secondo capoverso, le parole «- 0,5%, unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere d), e), f), h), i) e j) del regolamento (UE) 2021/2115.» sono sostituiti con le seguenti: «- 0,5%, unicamente per uno o più interventi connessi a uno degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettere d), e), f), h), i) o j) del Regolamento (UE) 2021/2115.»;

VIENE SOSTITUITA DALLA SEGUENTE "all'allegato I, Capitolo 10, secondo capoverso, le parole «- 0,5%, unicamente per uno o più interventi connessi agli obiettivi di cui all'articolo 46 lettere d), e), f), h), i) e j) del regolamento (UE) 2021/2115.» sono sostituiti con le seguenti: «- 0,5%, unicamente per uno o più interventi connessi a uno degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettera d), e), f), h), i) o j) del Regolamento (UE) 2021/2115.»"

MOTIVAZIONE

La motivazione sta nel fatto che il Reg. UE n. 2025/2649, sia nella versione italiana che in quella inglese, riporta rispettivamente la dicitura al singolare (lettera e non lettere e point e non points), come di seguito riportato:

"Detti limiti possono essere aumentati di 0,5 punti percentuali se il programma operativo comprende uno o più interventi connessi a uno degli obiettivi di cui all'articolo 46, lettera d), e), f), h), i) o j), a condizione che l'importo eccedente la pertinente percentuale di cui al primo comma del presente paragrafo sia utilizzato unicamente per finanziare le spese derivanti dall'attuazione di tali interventi. Nel caso delle associazioni di organizzazioni

di produttori, incluse le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, tali interventi possono essere attuati dall'associazione a nome dei suoi membri";

"Those limits may be increased by 0,5 percentage points, where the operational programme comprises one or more interventions linked to any of the objectives referred to in Article 46, point (d), (e), (f), (h), (i) or (j), provided that the amount in excess of the relevant percentage set out in the first subparagraph of this paragraph is used solely to finance expenditure resulting from the implementation of those interventions. In the case of associations of producer organisations, including transnational associations of producer organisations, those interventions may be implemented by the association on behalf of its members".

La formulazione corretta al singolare sta a significare che ciascuna lettera presa da sola fa già fede per essere ottemperanti alla normativa comunitaria (quindi basta che faccia d) o e) o f) o h) o i) o j), mentre l'attuale formulazione al plurale presente nello schema di DM può dare adito ad interpretazioni errate, in quanto uno potrebbe anche intendere che per essere ottemperanti si debba prendere il gruppo d-e-f-h-i o la lettera j da sola. Conseguentemente, al fine di evitare errate interpretazioni, è necessario rimanere fedeli a quanto disposto dal Reg. UE n. 2025/2649 e quindi riportare la forma singolare.

2. Proposta additiva – articolo 1.1, lettera h)

All'articolo 1, comma 1, lettera h) INSERIRE al termine della lettera: "All'allegato I, capitolo 34, dopo l'ultimo capoverso è aggiunta la seguente frase: *"Questa disposizione trova applicazione anche nel caso di scioglimento del Fondo di mutualizzazione costituito dalle OP/AOP ai sensi del Regolamento UE 2020/465 del 30 marzo 2020"*

RICHIESTE

Prevedere in specifica Circolare le indicazioni e gli elementi di dettaglio per il riconoscimento del contributo maggiorato destinato a giovani e nuovi agricoltori.

Roma, 1° ottobre 2026.

